

# I.U.C.

## IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2018

### L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i regolamenti comunali relativi all'IMU, alla TASI ed alla TARI;

VISTE le deliberazioni comunali relative alle aliquote dei predetti tributi;

## INFORMA che nell'anno 2018 è dovuta la IUC, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

### IMU

– **Presupposto dell'IMU** è il possesso di immobili situati nel territorio dello Stato diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;

– Sono **soggetti passivi** dell'IMU:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

– **L'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:**

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica;
- i terreni agricoli e quelli incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile, ovunque siano ubicati

**Sono assimilati ad abitazione principale:**

- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locati;
- l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;

– A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una **detrazione** di importo pari ad euro **200,00** rapportata ai mesi di possesso;

– **Il pagamento per il 2018 dovrà avvenire in due rate:**

- la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2018;
- la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2018.

– Per l'anno 2018 l'IMU è applicata da questa Amministrazione con le seguenti **aliquote**:

• per abitazione principale (cat.A1 / A8 / A9) .....	<b>0,40</b> %
• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti ed edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP, istituti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 .....	<b>0,40</b> %
• per terreni .....	<b>1,06</b> %
• per altri immobili .....	<b>1,06</b> %

– È **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sui medesimi immobili, le quote eccedenti l'aliquota dello 0,76% vanno versate al Comune.

– **La base imponibile è ridotta** del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili;
- per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodatario possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune.

– **La base imponibile è ridotta** del 25% per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato. (Contratto stipulato con l'assistenza o in alternativa vistato dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale).

– **I Codici tributo** da utilizzare nel 2018 per l'IMU sono:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";
"3913" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
"3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
"3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
"3925" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";
"3930" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE";

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato sia con modello di versamento **F24, che con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato. Il Codice Ente è L049.**

### TASI

– **Presupposto impositivo della TASI** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. La TASI non è dovuta sui terreni agricoli e incolti, sulle abitazioni principali e sugli immobili ad esse equiparati (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sui rifugi alpini non custoditi, sui punti di appoggio e i sui bivacchi, nonché sugli immobili esenti dall'IMU in base alle precedenti lettere da b) a o).

– **Soggetti passivi** della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del **80 %** del tributo complessivamente dovuto su ciascun immobile ed il locatario, il comodatario o l'occupante ad altro titolo del medesimo immobile nella misura del **20 %**; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il tributo è dovuto dal solo proprietario.

– **Il pagamento per il 2018 dovrà avvenire in due rate:**

- la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2018;

b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2018.

– Per l'anno 2018 la TASI è applicata da questa Amministrazione con le seguenti **aliquote**:

• per abitazione principale (cat. A1 / A8 / A9) .....	<b>0,25</b> %
• per fabbricati rurali ad uso strumentale .....	<b>0,00</b> %
• per altri immobili .....	<b>0,00</b> %
• per fabbricati cat. D4-D5-D7 .....	<b>0,08</b> %

– A favore dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, e già pensionati nei paesi di residenza, la TASI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

– **La base imponibile è ridotta** del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili
- per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodatario possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune

– **La base imponibile è ridotta** del 25% per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato (Contratto stipulato con l'assistenza o in alternativa vistato dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale).

– Il pagamento della TASI può essere effettuato sia con modello di versamento **F24, sia con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato. Il Codice Ente è L049.**

– **I Codici tributo** da utilizzare nel 2018 per la TASI sono:

"3958" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."
"3959" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."
"3960" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."
"3961" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."
"3962" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI"
"3963" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI"

### TARI

– **Presupposto impositivo della TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

– **Soggetti passivi** della TARI sono il detentore dell'immobile, salvi i casi di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nell'anno, nel quale caso la tassa è a carico del proprietario;

– A favore dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;

– **Il pagamento per il 2018** dovrà avvenire sulla base delle tariffe approvate con deliberazione del consiglio comunale alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il **16 giugno 2018**;
- seconda rata entro il **1 settembre 2018**;
- terza rata entro il **16 ottobre 2018**;
- quarta rata entro il **16 dicembre 2018**;

➤ **versamento unica soluzione entro il 01 agosto 2018.**

– **Il pagamento della TARI** deve essere effettuato, utilizzando i modelli di pagamento **F24 precompilati**, predisposti ed inviati dall'Ente ai contribuenti alle scadenze indicate nell'avviso. La mancata ricezione degli avvisi di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della TARI alle dovute scadenze. Gli sportelli dell'Ufficio Tributi sono abilitati al rilascio di copia degli avvisi di pagamento.

– **Esenzioni e Riduzioni**

- nuclei familiari, composti da due o più persone, che versino in situazioni di disagio sociale ed economico documentato da valore ISEE inferiore a € 2.000,00 e proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5. Inoltre nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automoveicoli di potenza superiore a Kw 70..... **esenzione totale**
- coloro che versino in condizione di indigenza documentata ed accertata dai servizi sociali del comune..... **esenzione totale**
- abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile con grado di invalidità non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a € 7.500,00..... **riduzione del 30% della tariffa applicata**

Sono inoltre previste riduzioni della tariffa proporzionale ai quantitativi di rifiuti conferiti alle isole ecologiche e certificati dal concessionario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani.

– **I Codici tributo** da utilizzare nel 2018 per la TARI sono:

"3944" denominato " TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011"
"3950" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011"
"3945" denominato " TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. - INTERESSI"
"3946" denominato " TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 - SANZIONI"
"3951" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - INTERESSI"
"3952" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI"

**Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU, della TASI e della TARI, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo versato previsto dall'art.13 del D.Lgs n.471/1997.**

## DICHIARAZIONI IUC

– La **dichiarazione** relativa alla IUC va presentata in tutti i casi previsti dalla legge entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la relativa fattispecie.

– Per la IUC troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge e precisamente:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
- per dichiarazione infedele: la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario richiesto dal Comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

– Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

**La Direzione Tributi è sita in Taranto alla Via Anfiteatro n. 72 e riceve il pubblico nei seguenti giorni:**

**LUNEDI' MERCOLEDI' e VENERDI' dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il MARTEDI' e il GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle ore 16,00**

**Per i mesi estivi ( Luglio e Agosto) si osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:**

**LUNEDI' MERCOLEDI' e VENERDI' dalle ore 09,00 alle ore 12,00**